

Alla Direzione Generale
Azienda Ospedaliera Papardo
MESSINA
protocollo@pec-aopapardo.it

Al Direttore della S.C. Tecnico
Ing. Vincenzo Pernice
vincenzopernice@pec-aopapardo.it
vincenzopernice@aopapardo.it

Al Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Alessandro Giardina
alessandrogiardina@pec-aopapardo.it
alessandrogiardina@aopapardo.it

Trasmessa solo via mail/PEC

E p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione
ROMA

Al Dipartimento Regionale Tecnico
PALERMO

Al Presidente del Centro Studi CNI
ROMA

Al Presidente dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di
MESSINA

Al Presidente dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di
RAGUSA

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Prot. n° 115/17

Palermo, 26/10/2017

Oggetto: Indagine di mercato e avviso relativo alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio relativo a "Incarico di Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio dell'Ospedale Papardo, su base annuale - D.M. 19 Marzo 2015" - CIG Z502038120
Segnalazione di irregolarità – richiesta di revoca.

In relazione all'avviso in oggetto, pubblicato una prima volta in data 04/09/2017 e successivamente in data 22/09/2017 sul sito istituzionale di codesta Azienda, pervengono a questa Consulta segnalazioni da parte di iscritti, attraverso i rispettivi Ordini provinciali, circa la non corretta applicazione delle norme di legge e talune criticità che di seguito si espongono.

Nello specifico, da un attenta lettura emerge quanto segue.

- Si premette come la disposizione di cui al D.M. 19 marzo 2015 prevede, per le strutture sanitarie esistenti che intendono adeguarsi alle normative antincendio, l'obbligo della nomina di

"Responsabile Tecnico Antincendio Aziendale" che ai sensi del citato decreto deve provvedere alla redazione del S.G.S.A., alla sua attuazione, alla presentazione della SCIA antincendio, sottoscrivendo l'asseverazione e assumendo direttamente le responsabilità amministrative e penali discendenti dalla citata norma;

- l'avviso "Indagine di mercato e avviso volontario per la trasparenza preventiva, relativo alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, per l'affidamento dell'incarico di "Responsabile Tecnico della sicurezza antincendio ai sensi del D.M. 19 Marzo 2015 ali. terzo - titolo quinto" prevede un valore stimato del servizio annuo (alias compenso forfettario) di € 3000,00, escluso IVA;
- tale compenso risulta *ictu oculi* largamente incongruo rispetto alle funzioni e alle responsabilità, di natura anche penale, connesse con l'incarico e risulta tale da non coprire nemmeno le spese vive che un Professionista deve sostenere per espletare i compiti richiesti dalla normativa;
- in particolare non vengono precisate il criterio e le modalità di determinazione dell'importo del compenso posto a base d'asta, e pertanto il corrispettivo complessivo del servizio non appare determinato secondo il quanto disposto dall'art. 24 comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dall'articolo 262 del DPR n.207/2010, come richiamato dall'art.13, comma 1 della L.R. n.12/2011;
- risulta inoltre per lo meno "anomala" la procedura che prevede a monte – a tenore letterale dell'avviso - la avvenuta individuazione dell'operatore economico a cui affidare la prestazione nella ditta EXITone S.p.A.;
- una prima versione dell'avviso (in data 04/09/2017) intendeva "sondare il mercato al fine di conoscere se vi sono altri operatori economici, rispetto a quello individuato dall'Azienda", con il manifesto intento che "nel caso in cui non pervenisse alcuna adesione, si reputerà confermata la circostanza secondo cui l'operatore individuato risulti unico fornitore del servizio in questione, e questa Azienda procederà all'affidamento dello stesso alla ditta"; ipotesi per lo meno azzardata in un settore e in un contesto metropolitano in cui certo non difetta la presenza di professionisti specialisti nel settore e pertanto in possesso dei necessari requisiti;
- una seconda versione dell'avviso (in data 22/09/2017) omette invece la presunzione di esclusività del prestatore del servizio, che rimane pur tuttavia come individuato dall'azienda, per inserire la clausola, al fine di presentare istanza di manifestazione di interesse, di essere soggetti iscritti all'Albo Unico Regionale di cui all'art. 12 L.R.12 Luglio 2011 n°12 e s.m.i., a cui non risulta sia iscritta la società già individuata;
- infine in data 10/10/2017 viene pubblicato l'Avviso dell'avvio procedura negoziata per affidamento del servizio attraverso l'invito di n.12 soggetti.

Tutto ciò premesso, si argomenta quanto segue:

- appare fin troppo evidente come l'intera procedura proposta dall'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina sia gravemente incongrua e presenti tutti i profili della "anomalia" se non della palese irregolarità;
- i presupposti su cui si basava l'avviso, poi solo parzialmente corretto, erano erronei e fuorvianti perché basati sull'ipotesi, palesemente infondata, che la società individuata fosse l'unico fornitore del servizio – sui badi - su base almeno nazionale atteso che si tratta di società extra isolana;
- in ogni caso, si rammenta che la determinazione corretta e congrua dei corrispettivi da porre a base di gara, qualunque sia la procedura seguita, ha in caduta ripercussioni sulla legittimità dei bandi,

infatti la tipologia di gara varia in relazione agli importi assunti a riferimento, così come stabilito dalle direttive europee, recepite dalla normativa nazionale e regionale sui lavori pubblici.

- tale importo infatti, se non direttamente desumibile dai parametri approvati con il Decreto del Ministero della Giustizia 17 luglio 2016, deve essere determinato per analogia con altre prestazioni o con altri criteri oggettivi; facendo ad esempio riferimento al numero di ore presuntive che il Professionista dovrà impegnare per lo svolgimento della prestazione richiesta, moltiplicato per la vacanza oraria prevista dal Decreto 143/2013; valore base di riferimento a cui aggiungere le altre valutazioni correlate alla specificità e all'alto livello di responsabilità che determina la prestazione de quo.
- in ogni caso la misura del compenso deve essere rapportato al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo; tali capisaldi del nostro ordinamento civile (artt. 2233 e 2225 c.c.) sono stati confermati dal c.d. *Decreto sulle liberalizzazioni* che li ribadisce all'art.9 comma 3 del D.L. 24/1/2012 n.1 convertito con Legge 24/5/2012 n.27;
- l'Autorità di Vigilanza AVCP ha confermato tali principi, da ultimo con le Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016; in particolare al paragrafo 1.4, indica la "*determinazione del corrispettivo da porre a base di gara*" come prima tra le "*operazioni necessarie*". Nel prosieguo, al paragrafo 2.1 definisce le modalità di determinazione del compenso da porre a base di gara e al successivo paragrafo 2.2 stabilisce che "*Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo*".
- in tal senso il Responsabile del Procedimento avrebbe potuto avvalersi della facoltà concessa dall'art.13 comma 2 della L.R. n.12/2011 di richiedere agli Ordini professionali territorialmente competenti la verifica preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di gara, allo scopo di garantirne la congruità e l'omogeneità, esplicitandone le modalità di calcolo.

Tutto ciò premesso e argomentato, nello spirito di proficua collaborazione che gli Ordini degli Ingegneri e il loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale intendono offrire agli Enti pubblici, si rassegnano le superiori considerazioni, e

SI CHIEDE

ai soggetti in indirizzo, ciascuno secondo il proprio ruolo e la relativa responsabilità

- a) la revoca in autotutela degli avvisi in parola, la pronta rettifica della procedura nel senso indicato e la riapertura dei termini ancorché scaduti, previo annullamento degli atti presupposti e conseguenti, ivi compresa la eventuale aggiudicazione;
- b) la verifica del corrispettivo posto a base di gara all'Ordine professionale di riferimento territorialmente competente, ai sensi dell'art.13, commi 1 e ss. della L.R. n.12/2011.

IL SEGRETARIO
Danilo Antonio Notarstefano

IL PRESIDENTE
Giuseppe Maria Margiotta

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.